

COMPITO A CASA N. 2

QUESITO DIRITTO CIVILE

Nel 2018 la società Alfa s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino Mevia e la società Beta s.a.s., esponendo che:

- aveva stipulato con la società Beta un contratto di locazione avente ad oggetto un capannone, adibito a fonderia;
- nel 2016 la società proprietaria dell'immobile Beta affidò a Mevia, imprenditore individuale, i lavori di rimozione della copertura in amianto del capannone;
- i lavori non furono eseguiti a regola d'arte e, a causa di ciò, si verificarono copiose infiltrazioni all'interno del capannone, le quali danneggiarono i beni di proprietà della società conduttrice, costringendola ad interrompere l'attività.

Chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

Mevia si costituiva, negando la propria responsabilità, ma chiedendo comunque di essere tenuta indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Aurora s.p.a., che provvedeva a chiamare in causa.

Con sentenza n. 737 del 15.10.22 il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata nei confronti di Mevia, ma rigettava la domanda di garanzia da quest'ultima formulata nei confronti del proprio assicuratore, ritenendo che il danno causato da Mevia alla società Alfa non rientrasse tra quelli per i quali la polizza prevedeva la copertura assicurativa.

Il candidato, assunto le vesti del legale della società Alfa, illustri quale strumento giuridico la stessa potrebbe validamente azionare in sede di appello, in considerazione del fatto che Mevia, allo stato, non ha impugnato il capo della sentenza in cui si rigetta la domanda di garanzia formulata nei confronti della compagnia assicurativa probabilmente condividendo la decisione del giudice di primo grado sul punto.

SOLUZIONE COMPITO A CASA N. 2

QUESITO DIRITTO CIVILE

a) Esame del caso

Mettiamo in pratica quanto detto durante la spiegazione del metodo Foreuropeo per la fase dell'esame del caso, procedendo con tutti gli step che abbiamo individuato, che per memoria riportiamo di seguito:

1. leggere attentamente il quesito, più volte e sottolineare gli elementi fattuali importanti, che per completezza di seguito si riportano in maniera concisa:

- *La società Alfa s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino Mevia e la società Beta s.a.s., chiedendo la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni patiti, in conseguenza delle copiose infiltrazioni all'interno del capannone, oggetto di locazione da parte della Beta, che danneggiarono i beni di proprietà della società conduttrice Alfa, costringendola ad interrompere l'attività;*

- *tali conseguenze dannose si erano verificate in quanto i lavori di rimozione della copertura in amianto del capannone non erano stati eseguiti a regola d'arte da Mevia, cui la Beta affidava tale incarico;*

- *Mevia si costituiva in giudizio e citava in garanzia la propria compagnia assicurativa;*

- *il Tribunale accoglieva la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata nei confronti di Mevia, ma rigettava la domanda di garanzia da quest'ultima formulata nei confronti del proprio assicuratore, ritenendo che il danno causato da Mevia alla società Alfa non rientrasse tra quelli per i quali la polizza prevedeva la copertura assicurativa.*

E' evidente, anche alla luce delle precisazioni contenute nelle ultime righe del quesito, che ciò che interessa alla nostra assistita è che Mevia adempia alla condanna al risarcimento dei danni patiti e quindi a tal fine è assolutamente rilevante la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa società Aurora, che invece viene rigettata dal Tribunale di primo grado.

2. Porci la domanda: cosa mi sta chiedendo il quesito? Qual è l'istituto giuridico sotteso al caso? Quale potrebbe essere la questione giuridica sottesa allo stesso? Quante questioni mi sta ponendo?

Il caso che ci occupa è un quesito a doppia questione, così sintetizzabile:

1. a fronte della pronuncia di primo grado che accoglie le richieste risarcitorie del creditore, ma rigetta la domanda di garanzia avanzata dal debitore/danneggiante nei confronti della compagnia assicurativa debitamente chiamata in causa, il creditore che può fare se il debitore/danneggiante/assicurato non impugna il capo della sentenza che lo ha visto soccombente

quanto meno in relazione alla domanda di garanzia? Quale strumento il creditore/danneggiato può azionare in tal caso e quale pretesa può far valere?

E' evidente, infatti, che non può impugnare la sentenza di primo grado, che ha accolto le sue domande, in quanto il capo della sentenza per lui pregiudizievole (quello cioè relativo al rigetto della domanda di garanzia avanzata dal debitore/danneggiante/assicurato) può essere legittimamente impugnato solo dall'assicurato, essendo il creditore assolutamente estraneo e terzo al rapporto di garanzia sorto con la stipula del contratto di assicurazione tra Mevia e la compagnia Aurora s.p.a. Per vedere soddisfatto il proprio credito ed ottenere il risarcimento di quanto dovuto da parte di Mevia e quindi della compagnia assicurativa Aurora, la Alfa s.p.a. che può fare in caso di inerzia dell'assicurata Mevia, la quale non ha finora impugnato la sentenza n. 737?

La risposta la troviamo nell'art. 2900 c.c. che prevede l'azione surrogatoria azionabile dal creditore, il quale, per assicurare che siano soddisfatte le sue ragioni creditorie/risarcitorie, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascuri di esercitare.

Tale azione prescinde dal fatto che il mancato esercizio da parte del debitore di diritti ed azioni sia ascrivibile a colpa dello stesso, quindi è in effetti proponibile nel caso di specie, anche se, come il quesito espressamente precisa, la mancata impugnazione di Mevia potrebbe derivare dalla condivisione del punto della sentenza.

2. Se così è sotto il profilo sostanziale, nel senso che la Alfa s.p.a. astrattamente può esercitare l'azione surrogatoria, sostituendosi così a Mevia, nel rapporto con la compagnia assicurativa Aurora, occorre a questo punto verificare se tale azione possa essere esperita in grado di appello, impugnando quindi la sentenza di primo grado o se invece tale azione costituirebbe in appello un novum inammissibile alla luce delle limitazioni previste dal divieto di ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c.

Questo secondo profilo problematico, quindi, alla luce del metodo Foroeuropeo, attiene piuttosto ai risvolti processuali, nella cui fase del metodo, quindi, inseriremo tale questione, non limitandoci quindi ad illustrare la normativa codicistica in tema di appello.

3. Aprire anzitutto il codice semplice e non commentato e leggere con attenzione la normativa di riferimento, senza tralasciare articoli e commi di articoli, eventualmente utilizzando se necessario l'indice analitico, per cercare più agevolmente e rapidamente le norme che ci interessano.

Nel caso di specie quindi la norma sostanziale fondamentale è rappresentata dall'art. 2900 c.c., che quindi ci appunteremo nella nostra scaletta ed in generale dalle azioni a tutela della garanzia patrimoniale.

4. Una volta individuate le norme che ci interessano, apriamo il codice commentato agli articoli di riferimento, leggiamo il “neretto” o l’indice in calce all’articolo e cominciamo a capire se tra i titoletti dei paragrafi c’è qualche questione che ci può interessare. In questo modo individuiamo la questione giuridica sottesa al caso e cioè il nostro quesito di diritto.

A questo punto passiamo in rassegna le sentenze riportate nel paragrafo di riferimento che ci interessa e cerchiamo la possibile soluzione alla questione che ci siamo posti, che sarà la massima o le massime giurisprudenziali che risolvono il caso alla nostra attenzione, nell’ambito delle quali saranno contenuti gli spunti argomentativi che ci servono per la nostra argomentazione (fase sub 4).

Mentre facciamo questo lavoro, ricordiamoci sempre di appuntare sul foglio della brutta copia, gli articoli e le norme che abbiamo visto, idee, spunti, parti essenziali di massime che ci interessano.

Nel caso di specie, le massime riportate in calce all’art. 2900 c.c. contribuiscono certamente ad individuare la questione che il caso ci pone sia di risolverla.

5. A questo punto, risolta la questione sostanziale, siamo chiamati a valutare i profili processuali, che nel caso di specie come già sopra anticipato implicano anche un aspetto problematico che merita di essere trattato in questa fase del metodo e quindi in questo momento della nostra discussione.

Dobbiamo contestualizzare il nostro intervento nella fase processuale in cui ci troviamo che è quella immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e cioè nella fase di appello.

Preso atto che la Alfa s.p.a. astrattamente può esercitare l’azione surrogatoria, sostituendosi così a Mevia, nel rapporto con la compagnia assicurativa Aurora, occorre a questo punto verificare se tale azione possa essere esperita in grado di appello, impugnando quindi la sentenza di primo grado o se invece tale azione costituirebbe in appello un novum inammissibile alla luce delle limitazioni previste dal divieto di ius novorum sancito dall’art. 345 c.p.c.

- atto di appello: presupposti, contenuti e limiti di ammissibilità (filtro in appello);

- divieto di ius novorum ex art. 345 c.p.c.

- possibilità di esperire l’azione surrogatoria per conto di Mevia anche in grado di appello.

A questo punto, quindi, al termine dell’esame preliminare della questione e del caso concreto, avremo appuntato sui nostri fogli:

1. Disposizioni normative rilevanti, sia sostanziali che processuali, relative all’istituto giuridico oggetto del caso proposto,
2. Questione sottesa al caso,
3. Soluzione del caso,
4. Argomentazioni, relativi principi ed orientamenti giurisprudenziali,
5. Strategie difensive o precipitati processuali.

b) Discussione del caso

Si propone di seguito una possibile discussione del caso con applicazione del metodo Foreuropeo.

1. BREVE INCIPIT

La vicenda che ci occupa trae origine dal rigetto in primo grado della domanda di garanzia avanzata nei confronti della compagnia assicuratrice Aurora dalla debitrice/danneggiante Mevia, la quale veniva condannata al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice.

A fronte dell'inerzia dimostrata finora dalla debitrice soccombente in primo grado, la quale allo stato non ha inteso impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui viene rigettata la domanda di garanzia e di manleva, si rende necessario valutare quale sia lo strumento azionabile dal creditore al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie.

Una volta individuato tale strumento nell'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c. di cui in effetti ne ricorrono i presupposti di operatività, si valuterà altresì la possibilità per la società Alfa di impugnare in via surrogatoria il capo della sentenza n. 737/21 di rigetto della domanda di garanzia, nonostante la vigenza nel grado di appello del divieto di ius novorum di cui all'art. 345 c.p.c.

[Come si può osservare, già nell'INCIPIT abbiamo fatto chiarezza su quali sono le questioni che affronteremo nella nostra discussione orale e che a nostro giudizio sono sottese al caso, anticipando di fatto anche le relative soluzioni, in modo tale da far comprendere fin da subito a chi ci ascolta che le abbiamo comprese. Anche nelle nuove modalità della prima prova, infatti, occorre dimostrare alla Commissione che abbiamo compreso il punto problematico del quesito e che intendiamo risolverlo, onde evitare divagazioni o giri di parole, che possono essere valutati negativamente se non riusciamo a cogliere il punto centrale.

Inoltre, anche se le due questioni che abbiamo finora enucleato appaiono tra loro intimamente connesse, notiamo come in realtà la seconda questione attiene ad aspetti più propriamente processuali e può essere risolta anche utilizzando le massime giurisprudenziali intervenute in relazione allo ius novorum. Si tratta in ogni caso di un profilo problematico di cui ci occuperemo nella fase dei RISVOLTI PROCESSUALI, con applicazione flessibile del metodo FOROEUROPEO.]

2. CORNICE NORMATIVA

Si rende, quindi, opportuno soffermarsi sull'azione surrogatoria che costituisce uno dei rimedi che l'ordinamento attribuisce al creditore per evitare che il debitore, trascurando i propri diritti, pregiudichi la possibilità del creditore di vedere soddisfatto il proprio credito.

A ben vedere, a mente dell'art. 2900 c.c., il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che

questi trascuri di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o azioni che devono essere esercitati solo dal loro titolare.

L'azione surrogatoria è lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del creditore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.

La detta azione, conferendo al creditore la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, realizza un'interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore onde, pur essendo nel campo patrimoniale un'azione di carattere generale, esclusa solo per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

La finalità dell'azione de qua, quindi, non è quella di vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie nell'immediatezza, ma quella di incrementare e rafforzare il patrimonio del debitore, anche al fine di evitarne la diminuzione (finalità conservativo – cautelare).

3. QUESITO DI DIRITTO

Illustrata la cornice normativa di riferimento, si rende quindi opportuno verificare quali siano i presupposti per l'esperimento dell'azione surrogatoria da parte della società Alfa e se sia necessaria un'inerzia colpevole del debitore o se sia sufficiente la semplice mancata oggettiva attivazione dello stesso a prescindere da quella che ne sia la motivazione soggettiva, come nella specie registratosi in relazione alla condotta tenuta da Mevia.

4. SOLUZIONE

Ebbene, è opportuno rappresentare alla società Alfa s.r.l. che appare possibile esperire nel caso di specie l'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c., di cui ne ricorrono tutti i presupposti.

A ben vedere, infatti, Mevia allo stato non ha inteso impugnare la sentenza di primo grado n. 737 neppure in relazione al capo che rigettava la sua domanda di garanzia e di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicurativa Aurora.

Tale condotta omissiva può essere ricompresa nel concetto di trascuranza cui fa riferimento l'art. 2900 c.c., avendo di fatto Mevia trascurato di esercitare l'azione che le spetta nei confronti dell'assicurazione, che nella specie consiste appunto nell'impugnazione della sentenza di primo grado.

5. ARGOMENTAZIONE

A ben vedere, secondo la Suprema Corte, per la proposizione dell'azione surrogatoria non si richiede che il mancato esercizio da parte del debitore di diritti ed azioni a lui spettanti debba essere ascrivibile

a colpa dello stesso: l'inerzia del debitore non deve affatto essere colposa, ma può consistere anche in una trascuranza solo parziale, purché oggettiva.

Come sopra illustrato, l'art. 2900 c.c. richiede tra gli altri presupposti, per l'esercizio dell'azione ivi prevista, che il debitore "trascuri" di esercitare i diritti e le azioni che gli spettano verso i terzi.

La norma descrive dunque una condotta puramente oggettiva, che prescinde dall'atteggiamento soggettivo del debitore. Che questi trascuri di esercitare i suoi diritti verso i terzi per scelta ragionata, per colpevole inerzia o per causa di forza maggiore, ciò è irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, che sarà consentito al *creditor debitoris* tanto nel primo, quanto negli altri due casi (salvo il caso della espressa rinuncia al diritto).

Del resto, il verbo "trascurare" nei codici è sempre impiegato in senso oggettivo: così è nell'art. 330 c.c. (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli), il quale consente al giudice di privare i genitori della responsabilità sui figli *"quando il genitore trascura i doveri ad essa inerenti"*; così è nell'art. 1110 c.c. (Rimborso di spese nella comunione), il quale attribuisce al comunista il diritto al rimborso delle spese necessari per la conservazione della cosa comune, *"in caso di trascuranza degli altri partecipanti"*; così è negli artt. 499 e 991 cod. nav. (i quali non sono che un'ipotesi speciale di azione surrogatoria), i quali accordano ai membri dell'equipaggio azione diretta contro l'armatore o l'esercente, se questi ultimi *"trascurino di agire"* per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio.

Ovviamente il debitore il quale vanti diritti verso terzi può sempre rinunciarvi, e tale rinuncia è incoercibile e, privando il debitore della titolarità del diritto o dell'azione, impedisce al creditore l'esercizio dell'azione surrogatoria. Ma un atto abdicativo quale è la rinuncia esige pur sempre una manifestazione di volontà inequivoca, e non si accontenta della mera inerzia. Nel nostro ordinamento infatti il silenzio può intendersi quale manifestazione di volontà solo quando sia significativo e circostanziato.

Pertanto la scelta del debitore di non impugnare una sentenza a lui sfavorevole in tanto può precludere l'azione surrogatoria, in quanto risulti, sulla base di altri elementi, che vi sia stata una acquiescenza alla sentenza stessa: anche tacita, ma pur sempre inequivoca.

Il mancato esercizio da parte dell'assicurato dei diritti vantati nei confronti dell'assicuratore, *"qualunque ne sia il motivo"*, legittima l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte del creditore dell'assicurato.

In definitiva, l'inerzia che giustifica l'azione surrogatoria è un elemento puramente oggettivo della fattispecie, e prescinde dalle motivazioni per le quali il debitore abbia scelto di astenersi dall'esercitare il proprio diritto.

Ne consegue che, ai fini del promovimento dell'azione surrogatoria, è irrilevante la mera *possibilità* che la scelta dell'assicurato di non impugnare il rigetto della domanda di garanzia da lui proposta nei confronti dell'assicuratore sia stata frutto di una scelta "ponderata", e dettata dalla condivisione della decisione di primo grado. L'impossibilità di esercitare l'azione surrogatoria può discendere solo da una chiara manifestazione di volontà da parte del debitore di rimettere il debito ed estinguere l'obbligazione: in tale ipotesi peraltro, esclusa l'eseribilità dell'azione surrogatoria, resterà al *creditor debitoris* lo strumento dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., nel concorso degli altri presupposti.

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato infatti, che “per la proposizione dell'azione surrogatoria non si richiede che il mancato esercizio da parte del debitore di diritti ed azioni a lui spettanti debba essere ascrivibile a colpa dello stesso” (Cass., 17 novembre 2020, n. 26049).

Terminate le argomentazioni e prima di passare ai risvolti processuali, ricordiamoci che è sempre opportuno (se non necessario) concludere il discorso e ribadire seppur brevemente le conclusioni cui siamo addivenuti nella fase della SOLUZIONE.

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni finora svolte la Alfa s.p.a. ben può esperire nel caso di specie l'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c., di cui ne ricorrono tutti i presupposti.

Mevia allo stato non ha inteso impugnare la sentenza di primo grado n. 737 neppure in relazione al capo che rigettava la sua domanda di garanzia e di manleva avanzata nei confronti della compagnia assicurativa Aurora, dimostrando, quindi, di trascurare l'esercizio dell'azione che le spetta nei confronti dell'assicurazione, che nella specie consiste appunto nell'impugnazione della sentenza di primo grado.

Non è richiesto, infatti, che tale inerzia sia dovuta ad una colpa del debitore, basta che la stessa si verifichi oggettivamente. In effetti, la scelta di Mevia di non impugnare il rigetto della domanda di garanzia da essa formulata nei confronti del proprio assicuratore integra di fatto un'inerzia della stessa tale da legittimare l'azione surrogatoria del creditore, senza che rilevi la circostanza che tale scelta potesse da un comportamento ponderato di Mevia, fondato sulla condivisione della decisione del primo giudice.

Né nel caso di specie appare che Mevia abbia tacitamente ed inequivocabilmente prestato acquiescenza a tale pronuncia, per il solo fatto di non averla ancora impugnata: non vi sono infatti elementi che lascino desumere che Mevia abbia inteso rinunciare a tale diritto, unica ipotesi che precluderebbe alla società Alfa s.p.a. di agire per surrogarsi a Mevia nell'esercizio delle azioni esperibili nei confronti della compagnia assicurativa Aurora.

Ne deriva, quindi, che la Alfa s.r.l. ben potrebbe agire in surrogatoria nei confronti della compagnia assicurativa Aurora al fine di ottenere il risarcimento dei danni cui Mevia è stata condannata in primo grado.

6. RISVOLTI PROCESSUALI

Ciò posto si rende, quindi, necessario verificare come la società Alfa possa nel caso di specie esperire tale azione di surroga ed in particolare se la stessa sia proponibile in sede di impugnazione della sentenza n. 737 pronunciata in primo grado ovvero se la stessa sia da ritenersi inammissibile per violazione del divieto di ius novorum contenuto nell'art. 345 c.p.c.

Dobbiamo quindi formulare una breve cornice normativa relativa all'oggetto dell'appello ed ai relativi limiti.

- Art. 342 c.p.c.: forma ed oggetto dell'atto di appello
- Art. 345 c.p.c.: in appello non possiamo avanzare nuove domande e nuove eccezioni (salvo quelle rilevabili d'ufficio), in quanto il petitum si è cristallizzato in primo grado con lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., né possiamo formulare nuove richieste istruttorie (ad eccezione del giuramento decisorio, che può sempre essere deferito), se non nei limiti previsti dall'art. 345 c.p.c.: domande di interessi o di danni maturati e sofferti dopo la sentenza di primo grado, nuove prove in caso di prova fornita dalla parte circa l'impossibilità di proporle o produrle in primo grado per causa a lei non imputabile.

Alla luce della disciplina processuale contenuta nell'art. 345 c.p.c., quindi, appare possibile rappresentare alla società Alfa s.p.a., in qualità di terzo danneggiato, la possibilità di proporre in via surrogatoria l'impugnazione del capo della sentenza di primo grado n. 737 di rigetto della domanda di garanzia avanzata dal responsabile civile Mevia nei confronti della società assicuratrice Aurora.

A ben vedere, infatti, tale azione surrogatoria, ancorché nuova rispetto alle domande formulate in primo grado, non rientra nei limiti e nei divieti previsti dall'art. 345 c.p.c.

Ciò in quanto, l'impugnazione surrogatoria proposta dal danneggiato creditore dell'assicurato non poteva certamente essere proposta sin dal primo grado di giudizio, dal momento che dinanzi al Tribunale l'assicurata Mevia non fu inerte, ma al contrario introdusse e coltivò la domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore Aurora s.p.a.; l'inerzia dell'assicurata Mevia, pertanto, si è manifestata solo in vista del grado di appello, e di conseguenza solo in questo grado sembra potersi legittimamente esercitarsi l'azione surrogatoria.

Né potrebbe ritenersi che il danneggiato Alfa s.p.a. dovesse introdurre un nuovo giudizio al solo fine di proporre una impugnazione in via surrogatoria, che sarebbe improponibile in via autonoma.

Inoltre, poiché la surrogazione consiste in una sostituzione del creditore al debitore inerte nell'esercizio dell'azione verso il terzo, identico resta il diritto, identiche le eccezioni opponibili al creditore, identico il termine di prescrizione e gli accessori del credito, identica la natura dell'azione. Quel che muta è unicamente il soggetto che la propone; ne deriva, quindi, che l'azione surrogatoria non può ritenersi nuova ex art. 345 c.p.c.

Infatti, nel caso di specie la domanda di garanzia nei confronti della Aurora s.p.a. era già stata proposta in primo grado da Mevia, sicché il thema dedidendi rappresentato dall'accertamento della validità e dell'efficacia della copertura assicurativa faceva già parte del dibattito processuale, sicché la relativa domanda non sembra potersi ritenere nuova solo perchè proposta dal terzo danneggiato in via surrogatoria, anziché dall'assicurato.

È ovvio che il promovimento di una impugnazione in via surrogatoria impone alla Corte d'appello di accertarne i presupposti, ed in primo luogo l'inerzia del debitore: ma questi accertamenti non possono considerarsi "nuovi" ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., perchè hanno ad oggetto l'ammissibilità del gravame, e quindi rientrano nel *proprium* di qualsiasi giudizio d'appello.